

Generali Italia S.p.A.

ATTIVA RACCOLTO

Polizza sulle rese per l'insieme delle avversità catastrofali di frequenza ed accessorie

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2023 "GENERALI ITALIA"

Convenzione RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

In conformità a quanto previsto nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura di cui al D.lg. 102/04 modificato dal d.lgs. 82/08, REG. UE n. 2115/2021 1305/2013, REG. UE n. 1308/2013 - Dal Piano strategico della PAC 2023-2027. Decreto 12 gennaio 2015 Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 n°162 del 12-01-2015 capo III Gestione del Rischio artt. 11 usque 16, in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) per i soli effetti previsti dall'art. 37 del Reg. UE 1305/2013 e successive modifiche.



Pagina lasciata bianca intenzionalmente

Pag. 2 di 80 Consortile Agevolata

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le Condizioni di Assicurazione contengono:

- SEZIONE 1 Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale
- SEZIONE 2 Che cosa è assicurato
- SEZIONE 3 Norme che Operano in caso di Sinistro
- SEZIONE 4 Condizioni Specifiche per i prodotti Assicurabili

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Definizioni

Ai seguenti termini, Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

ANTERISCHIO - Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza della copertura assicurativa.

ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione.

ASSICURATO - Il soggetto, imprenditore agricolo socio del Contraente, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ATTECCHIMENTO - Il corretto sviluppo di nuove radici, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.

AZIENDA AGRICOLA - Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

AVVERSITA' - Gli eventi assicurabili, così come da Art. 1.2 – Definizioni relative agli eventi assicurabili. **ACQUE SUPERFICIALI** – Acque provenienti da laghi, bacini, fiumi e corsi d'acqua naturali/artificiali posti all'esterno dell'azienda agricola.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA - Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - L'adesione alla Polizza-Collettiva convalidata dal Contraente, che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende assicurare ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'indicazione dell'identificativo univoco del PAI, del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della Soglia di danno e della franchigia;
- gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09.

COLTURA IRRIGUA - Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONVALIDA - Conferma, da parte del Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.

CONTRAENTE - Il soggetto che stipula l'assicurazione.

EMERGENZA - Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FRANCHIGIA - Percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

GIORNI LAVORATIVI - Giorni non festivi dal lunedì al venerdì.

IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA - Impianti atti alla riduzione dell'impatto delle avversità quali ad esempio reti antigrandine e impianti antibrina. Non sono comprese le reti unicamente anti insetto

IMPRENDITORE AGRICOLO - Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

INDENNIZZO - La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO - Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE - Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.

LIMITE DI INDENNIZZO - La massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal sinistro

NOTIFICA - Comunicazione a Generali Italia dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, foglio e particella, franchigia, garanzia.

PGRA - Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali in base alle vigenti leggi.

PAI - Piano Assicurativo Individuale previsto dalle norme in materia derivato dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato.

PARTITA - La porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Nel caso di partite superiori a 10 ettari è possibile suddividerle in più partite di dimensioni minime di 5 ettari aventi elementi identificativi certi.

PERITO – Il professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato alla rilevazione dei danni.

PRODUZIONE - Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

POLIZZA COLLETTIVA - L'accordo con il quale Generali Italia ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

PREMIO - La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.

PREZZO – Il valore unitario del prodotto assicurato.

PRODOTTO - Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.

RADARMETEO – La società fornitrice del servizio di rilevazione dei dati Meteorologici.

RESA ASSICURATA - E' il risultato della produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, relativo al prodotto oggetto dell'assicurazione, coltivato in ogni partita dell'azienda assicurata moltiplicato per il prezzo.

SEMINA - L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.

SINISTRO - Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SOGLIA - Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all'indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente.

TRAPIANTO - Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

VARIETÀ - Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.

WATERSPOT - Fenomeno specifico degli Agrumi consistente in macchie idropiche dovute all'imbibizione dell'albedo, causate da penetrazione di acqua attraverso il flavedo.

Art. 1.2 - Definizioni relative agli Eventi Assicurabili

AVVERSITA' CATASTROFALI

ALLUVIONE - Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

BRINA - Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

GELO - Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

SICCITA' - Straordinaria carenza di precipitazioni che abbia per effetto la riduzione di almeno un terzo rispetto alle medie pluviometriche del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità ed il /e depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irriqui di soccorso.

AVVERSITA' DI FREQUENZA

ECCESSO DI PIOGGIA - Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come nubifragio con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora.

ECCESSO DI NEVE - Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

GRANDINE - Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

VENTO FORTE - Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causati dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

AVVERSITA' ACCESSORIE

COLPO DI SOLE/ONDATA DI CALORE – Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature dell'aria di almeno 40 gradi centigradi, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del prodotto. Per la sola ondata di Calore, periodo di tempo superiore ai 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e o agosto, durante il quale la temperatura minima deve essere sempre superiore ai 29°C e la temperatura massima deve essere sempre superiore ai 40°C, che arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie.

SBALZO TERMICO - Variazione brusca e repentina della temperatura dell'aria che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell'aria di almeno 12°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e 8 gradi per le minime nei tre giorni che precedono l'evento denunciato.

VENTO CALDO - Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell'aria di almeno 40° centigradi, che abbia per effetto allessature e/o avvizzimento del prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

Art. 1.3 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati

Gli effetti degli eventi in garanzia, escluso l'evento grandine, devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe e devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto.

Per gli eventi Eccesso di Pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti la data dell'evento riportata sulla denuncia di danno e per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di cinque anni.

Art. 2 - Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia

Il premio comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Convenzione.

Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione. La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte;
- **dodicesimo** giorno successivo a quello della notifica per le avversità: brina, gelo, alluvione, colpo di sole/ondata di calore e vento caldo, eccesso di neve, eccesso di pioggia, e sbalzo termico;
- trentesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: siccità.

Per data di notifica si intende quella indicata sul Certificato di Assicurazione. La notifica dovrà esser inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il Certificato di Assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'origine.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 10 novembre**, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia grandine è prorogata fino a quest'ultima fase. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine con telegramma o fax (041/3362956), e la validità della garanzia cesserà trascorsi sette giorni dalla suddetta data.

Qualora il certificato di assicurazione non venga convalidato dal Contraente oppure non sia ammesso per qualsiasi causa totalmente o parzialmente al contributo pubblico, il certificato di assicurazione verrà trasformato in una polizza non agevolata avente le identiche condizioni e garanzie, con premio totalmente a carico dell'Assicurato che si impegna a corrispondere alla Società.

Art. 3 – Modifiche all'Assicurazione, comunicazioni tra le parti, rinvio alle norme di legge

Art. 3.1 Modifiche all'Assicurazione

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3.2 - Rettifiche

Gli eventuali errori relativi ai soli dati catastali sono rettificabili, purché comunicati entro il 31 maggio dell'anno successivo alla data del documento, in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 3.3 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto ed inviate all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma.

Eventuali modifiche dell'Assicurazione devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalle Parti.

Art. 3.4 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 4 – Assicurazione presso diversi assicuratori.

Sul Certificato di Assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

Ai fini della verifica del superamento della Soglia si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, Generali Italia non sarà tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, Generali Italia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio

Generali Italia presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

Se l'Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l'indennizzo.

Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto

L'Assicurato ha la possibilità di richiedere l'anticipata risoluzione del Contratto nel caso in cui una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata da eventi garantiti in polizza.

L'anticipata risoluzione del Contratto è possibile nei seguenti casi:

- il danno sia tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie,
- il danno sia tale da non rendere più conveniente proseguire con la coltura stessa.

Tale richiesta deve essere fatta dall'Assicurato ed inviata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma.

Generali Italia, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, potrà indicare la percentuale di danno offerto a titolo di indennizzo tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato il contratto rimane in essere. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, le garanzie prestate sulle partite oggetto di transazione, cessano.

La polizza rimarrà in essere fino alla sua naturale scadenza per permettere il pagamento dell'indennizzo.

Art. 7 - Ispezione dei prodotti assicurati

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo, sempreché sia stato pagato il premio, deve essere effettuato all'Assicurato a partire dal 15 dicembre ed entro il 31 dicembre per le polizze riferite alle colture a ciclo primaverile/estivo ed a partire dal 15 giugno ed entro il 30 giugno per le colture a ciclo autunno/invernale.

SEZIONE 2 - CHE COSA E' ASSICURATO

Art. 9 - Oggetto della garanzia

Generali Italia indennizza la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, causato delle seguenti avversità:

- catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità;
- di frequenza: Grandine, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Vento Forte;
- accessorie: Sbalzo Termico, Vento Caldo e Colpo di Sole/Ondata di calore;

qualora detti eventi siano assicurati nel Certificato di Assicurazione e previsti dal PGRA di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 10 - Dati meteorologici

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori di riferimento, si prenderanno in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di detti dati, nonché da Radarmeteo, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la partita danneggiata.

Il superamento dei valori di riferimento, così come previsti nelle definizioni, sarà considerato con una tolleranza del 10% per l'avversità Eccesso di Pioggia avvenuta nelle 72 ore. Tale superamento è messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Art. 11 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, Generali Italia non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;
- c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) incendio:
- f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- g) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione:
- h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- i) danni conseguenti a fitopatie;
- j) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- k) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- I) danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.);
- m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- n) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione;
- o) prestazioni in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. O comporterebbe il coinvolgimento di Generali Italia in qualsiasi attività per la quale il Presidente degli Stati Uniti abbia autorizzato l'imposizione di sanzioni da parte del Segretariato del Tesoro o del Segretario di Stato, note come "sanzioni secondarie", tra cui l'Executive Order 13810 relativo al Nord Corea, la Sezione 228 del "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act" ed il Caesar Syria Civilian Protection Act del 2019.

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica". Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Art. 12 - Quantitativi e Prezzi assicurabili, Soglia ed Obblighi dell'Assicurato

Art. 12.1 Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato

Con il presente contratto l'Assicurato ha l'obbligo di:

- a) assicurare l'intera produzione dell'Azienda Agricola relativa al prodotto in garanzia insistente sul medesimo comune:
- assicurare la produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, ovvero in linea con quanto previsto dal vigente PGRA e sue modifiche od integrazioni.
 Per le produzioni soggette ai disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi

stabiliti dai disciplinari stessi che devono intendersi come limiti superiori.

Si impegna altresì, su richiesta delle parti, a:

- fornire documentazione delle effettive produzioni, per le singole varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza delle stesse, ai fini di dimostrare la congruità della resa assicurata;
- fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate, nonché il piano colturale del fascicolo aziendale.

Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, l'Assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

L'assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel Certificato di Assicurazione.

Art. 12.2 - Prezzi unitari delle produzioni assicurabili

I prezzi unitari massimi da applicare alle produzioni assicurabili sono quelli concordati tra le parti.

Art. 12.3 - Soglia

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia, pari al 20% di danno, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune al netto di eventuali detrazioni di prodotto.

Superato tale valore percentuale, sarà applicata per ciascuna partita la franchigia ed il limite di indennizzo se previsti.

Art. 13 - Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna partita assicurata di una franchigia, il valore di tale franchigia è indicato sul Certificato di Assicurazione per ciascuna avversità assicurata.

Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse o coincidenti, la franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata come segue:

Art. 13.1 - Franchigia fissa:

1) al verificarsi delle avversità **grandine o vento forte**, la franchigia applicata è pari a quella indicata sul Certificato di Assicurazione secondo la seguente tabella:

Gruppo Prodotto	Franchigia Minima Grandine Applicata	Franchigia Minima Vento Forte Applicata
AGRUMI	10	<mark>15</mark>
ALTRI PRODOTTI	15	<mark>15</mark>
CARCIOFI	20	<mark>20</mark>
CEREALI MINORI	10	<mark>10</mark>
COCOMERI/MELONI/PEPERONI	20	<mark>20</mark>
DRUPACEE	15	<mark>15</mark>
FRUTTICOLE VARIE	10	<mark>10</mark>
LEGUMINOSE	15	<mark>15</mark>
MAIS	10	<mark>10</mark>
OLIVE	10	<mark>20</mark>
ORTICOLE DA SEME	30	<mark>30</mark>
POMACEE	10	<mark>10</mark>
POMODORO	10	<mark>10</mark>
RISO	10	<mark>10</mark>
SOIA	10	<mark>10</mark>
TABACCO	20	<mark>20</mark>
UVA DA TAVOLA	10	<mark>10</mark>
UVA DA VINO	10	<mark>10</mark>
VIVAI/PIANTE	20	<mark>20</mark>

Per il dettaglio delle singole specie agricole facenti parte dei Gruppi Prodotto sopraindicati si rimanda all'art. 55.1 – Elenco delle franchigie per Specie agricole.

A parziale deroga di quanto sopra si precisa che

- per il prodotto Olive, la franchigia Vento Forte è pari al 20%;
- per il prodotto Agrumi, la franchigia Vento Forte è pari al 15%.
 - 2) **Avversità** catastrofali Alluvione e/o Gelo-Brina e/o Siccità e/o Eccesso di Pioggia e/o Altre avversità non ricomprese al punto precedente, singole o combinate: franchigia fissa del 30%.

Art. 13.2 - Franchigia scalare:

1) Per i danni combinati grandine e/o vento forte (qualora la franchigia delle predette avversità sia inferiore al 30%), e una o più avversità di cui al punto 2 che precede la franchigia applicata è scalare come riportato nella tabella sottostante:

	Percentuale di Franchigia	Percentuale di Franchigia	Percentuale di Franchigia per Cereali, Soia e Uva da vino
Danno Complessivo %	Danno grandine e/o vento forte >= di 10 punti	Danno grandine e/o vento forte >=50% del danno complessivo	Danno grandine e/o vento forte >= 50% del danno complessivo
31	29	29	29
32	27	27	27
33	25	25	25
34	25	23	23
35	25	21	21
36	25	20	19
37	25	20	17
38 e oltre	25	20	15

- Se sono rispettate contemporaneamente più condizioni, opera la franchigia inferiore.
- Se i danni da grandine e/o vento forte sono inferiori a 10 punti percentuali si applica quanto previsto al punto A) 2 che precede.
- Per i prodotti con franchigia minima grandine e vento forte del 20% la scalarità della franchigia si arresta al 25%.
- Per il prodotto Agrumi, in caso di danni combinati grandine e vento forte, la franchigia è fissa al 15%.

Art. 14 – Limite di indennizzo

Sono applicati - per partita - i seguenti limiti di indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni, detrazioni e al netto della franchigia:

- **50%** per danni da: Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Colpo di Sole/Ondata di Calore, Vento Caldo e Sbalzo Termico, singole o associate;
- **60%** per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
- 70% per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
- 80%, per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo per i gruppi di prodotto Cereali, Soia e Uva da vino.

SEZIONE 3 - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnato il Certificato oppure a Generali Italia Imprese Agricole – Grandine entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
 - La denuncia dovrà riguardare il prodotto assicurato nel Comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;
- dichiarare se intende richiedere la perizia o, solo per la Grandine, segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo. La trasformazione della denuncia da per memoria in richiesta di perizia deve essere fatta almeno 30 giorni prima della data di raccolta;
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
- e) mettere a disposizione dei periti, al momento della perizia, la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione;
- f) per la garanzia siccità, fornire la documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui. L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 23 Riduzione del Prodotto assicurato e del premio.

Art. 16 - Modalità per la determinazione del danno

L'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia, o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata.

Art. 17 - Mandato del perito, Perizia e Quantificazione del danno

17.1- Mandato del perito

Il perito, deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 12.1) Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare il momento del\dei sinistro\i, la produzione in garanzia;
- d) accertare l'effettivo superamento dei dati meteorologici, utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, ove previsti;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 18 Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
- g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo paragrafo 17.3) Norme per la quantificazione del danno.

17.2- Perizia di Prima Fase

Generali Italia potrà eseguire una o più perizie di prima fase:

- al fine di verificare lo stato delle colture;
- per valutare i danni relativi alle produzioni a raccolta scalare. Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, sul prodotto assicurato, dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

Qualora necessario il perito redigerà un Bollettino di Constatazione che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso.

17.3 - Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno, effettuata per ciascuna partita, è fatta per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati al paragrafo 17.1 - Mandato del perito, punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel Certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'art. 22 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia- e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'art. 13 - Franchigia. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del limite di indennizzo, così come indicato all'art. 14 – Limite di indennizzo.

Riportare questo testo anche sulle NON agevolate

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata lavorativa successiva a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni lavorativi da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello ai sensi dell'art. 19 - *Perizia d'appello*, detto bollettino verrà spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvalesse del disposto dell'art. 19 - *Perizia d'appello* la perizia diviene definitiva per la Generali Italia ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Quanto previsto nei due capoversi precedenti vale anche per il Bollettino di Constatazione

Art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare l'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione e Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

L'Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre percento della partita assicurata.

Se entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, Generali Italia omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia e da un perito in possesso dei requisiti secondo le norme di cui all' *art.17* - Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno nonché delle Condizioni Speciali.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine a mezzo lettera raccomandata o fax (041/3362956). Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.

Art. 19 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, deve comunicare detta richiesta a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, indicando nome e domicilio del proprio perito in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 - Modalità per la determinazione del danno.

Entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 20 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 17 - Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno.

Quando Generali Italia non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 15 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.

Art. 21 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'art. 3.2 - Rettifiche.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo Perito. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 22 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi tra la data di notifica della copertura assicurativa e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente. L'Assicurato dovrà denunciarlo a Generali Italia, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 15 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro - affinché venga accertato il danno in funzione del quale Generali Italia ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della Soglia, ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art. 23 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno **un quinto del prodotto** per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella minore.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto motivato, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax, da parte di Generali Italia all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno Generali Italia circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.

SEZIONE 4 - CONDIZIONI SPECIFICHE PER I PRODOTTI ASSICURABILI

Art. 25 - Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta" delle Condizioni di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- a) cocomeri, meloni, melanzane, patate, peperoni, uva, e vivai di piante arboree: il campione dovrà essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata:
- b) frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
- c) leguminose: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file:
- d) pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita assicurata;
- e) spinacio: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- f) tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso.

Art. 25.1 – Prodotti Biologici e Prodotti di secondo raccolto

Per i prodotti biologici deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto.

Per i prodotti di secondo raccolto, seminati in successione ad altra coltura, deve essere riportata la dichiarazione: "trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il".

PRODOTTO UVA DA VINO

Definizioni specifiche

Disciplinare di produzione: è la norma di legge che definisce i requisiti produttivi e commerciali del prodotto

Varietà: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini Varietali, IGP, DOP, nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da Vino Comune.

Art. 26.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dalla schiusa delle gemme e termina non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre.

Art. 26.2 - Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO COMUNE					
1° anno	0% della produzione ottenibile				
2° anno	30% della produzione ottenibile				
3° anno	80% della produzione ottenibile				
4° anno	100% della produzione ottenibile				

È consentita, la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato.

La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia che presta la garanzia, a mezzo telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Generali Italia - Imprese Agricole – Grandine almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

Art. 26.3 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione. Il perito in questa valutazione dovrà tener conto:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

I coefficienti così determinati, da applicare al prodotto residuo, non potranno comunque superare le seguenti percentuali (per i coefficienti non indicati in tabella si opera per interpolazione):

Tab. B	Tabella liquidazione Uva da Vino					Grandir	e le Avve le, Vento lpo di So	Forte e
Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	12	18	26	36	48	60

Tab. C	Tabella liquidazione Uva da Vino				Grandir	e le Avve ne, Vento olpo di So	Forte e	
Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo	0	8	18	26	36	48	60	60

Tab. M	Tabella liquidazione Uva da Vino					Grandin	e le Avve ne, Vento olpo di So	Forte e
Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo	0	10	20	30	40	50	60	60

Tali tabelle di maggiorazione si applicano ai sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino e comunque non prima del:

- 20 giugno per l'Italia Settentrionale
- 15 giugno per l'Italia Centro Meridionale e Isole.

Qualora il prodotto risulti danneggiato da eventi atmosferici in garanzia avvenuti dopo il per l'Italia Settentrionale

- 1 agosto per le seguenti varietà precoci: Chardonnay, Incrocio Manzoni, Moscato, gruppo dei Pinot, Riesling, Sauvignon
- 15 agosto per tutte le altre varietà per l'Italia Centro Meridionale e Isole
- 25 luglio per le seguenti varietà precoci: Bombino, Chardonnay, Moscato, gruppo dei Pinot, Riesling, Sauvignon
- 10 agosto per tutte le altre varietà

il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino al 30% in relazione alle effettive perdite qualitative dell'uva destinata alla produzione di vini di particolare pregio. secondo la tabella che segue

Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	Incremento massimo del danno di qualità da applicare sul prodotto residuo
Fino al 20%	<mark>10 %</mark>
Dal 20 al 40 %	<mark>20%</mark>
Oltre il 40 %	<mark>30 %</mark>

Art. 26.4 – Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta - Marcescenza

Sono compresi in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza dovuti causati dall'evento Eccesso di Pioggia che si è verificato nei 20 giorni precedenti e nei 5 giorni successivi la data di inizio della raccolta.

La data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino, è quella stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio della raccolta più tardiva.

Le date di inizio della raccolta valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati. La quantificazione del danno deve avvenire non oltre 3 giorni dalla data di inizio della raccolta.

PRODOTTO UVA DA TAVOLA

Art. 27.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del:

- 30 ottobre tutte le varietà non coperte o non ricomprese al punto successivo
- 10 dicembre per le varietà coperte da teli di plastica di Puglia e Sicilia.

Limitatamente alla garanzia vento forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per la varietà non coperte e alle ore 12.00 del 30 ottobre per la varietà coperte da teli di plastica.

Art. 27.2 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA TAVOLA COMUNE				
1° anno	0% della produzione ottenibile			
2° anno	30% della produzione ottenibile			
3° anno	70% della produzione ottenibile			
4° anno	100% della produzione ottenibile			

L'assicurato ha l'obbligo di indicare sul Certificato se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.

Per l'evento eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei 20 giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

Art. 27.3 - Danno di Qualità'

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione.

Tab. A	Tabella liquidazione Uva da Tavola Tabella liquidazione Uva da Tavola Forte e Colpo di Sole						
Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta	0	10	20	30	40	50 / 100	
Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo	0	10	20	30	40	50	
Per i coefficienti non indicati in questa tabella si opera per interpolazione.							

PRODOTTO FRUTTA

Definizioni specifiche: frutta precoce

Albicocche Precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Kioto;

Melograni precoci: Acco, Mollar de Elche e similari - Melograni tardivi: Wonderful e similari Pesche e nettarine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Red-Haven:

Pere precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà William.

Susine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Shiro o Goccia d'oro;

Art. 28.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall'allegagione con l'esclusione della avversità Gelo che decorre dalla schiusa delle gemme. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta.

Per il prodotto actinidia la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 20 novembre.

Per il prodotto pistacchio la garanzia decorre dall'allegagione e comunque non prima del 5 maggio e cessa il 20 settembre. Limitatamente alla garanzia Vento forte la garanzia cessa il 20 agosto.

Per il prodotto fico d'india:

- Primofiore decorre non prima del 10 maggio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 15 settembre.
- Bastardone decorre non prima del 10 luglio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 5 dicembre.

La garanzia Vento forte cessa, per il prodotto Noci, 30 giorni prima della fase di maturazione di raccolta.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigue, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 28.2 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE, ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile

3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno 30% della produzione ottenibile	
4° anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° - 4° - 5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

CILIEGIE	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, compresi i danni conseguenti al malfunzionamento degli impianti stessi non imputabile a negligenza dell'Assicurato ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti con antibrina;
- impianti con rete antigrandine.

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le drupacee escluso le ciliegie, 25 maggio per pomacee ed il 31 maggio l'actinidia, nei 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa, non oltre la fase di viraggio di colore del frutto per le ciliegie;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di Assicurazione.

In seguito all'evento eccesso di pioggia - ad eccezione del prodotto ciliegie - si intendono compresi in garanzia anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "Cracking".

Art. 28.3 - Danno di qualità per Drupacee (escluso il prodotto ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Melograno, Pistacchio

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

Tab. A	TABELLA liquidazione Actinidia	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno

a)	Illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cmq di superficie totale	30
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale	60
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale	80
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave	90

Tab. B	TABELLA liquidazione Actinidia	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cmq di superficie totale	35
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale	65
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale	85
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave	90

Tab. A	TABELLA liquidazione Albicocche, Albicocche precoci, Nettarine, Nettarine	Tutte le
	precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci	Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq)	25
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di lieve estensione	40
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di media estensione	70
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

Tab. B	Tabella liquidazione Albicocche, Albicocche precoci, Nettarine, Nettarine precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq)	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di media estensione	75
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

Tab. A	Tabella liquidazione Cachi e Fichi	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	20
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 3,0 cmq di superficie totale	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 3,0 cmq di superficie totale	75
e)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo	90

Tab. A	Tabella liquidazione Mele	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	25
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	40

d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non	70
	riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo	
	l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli	90
	non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	

Tab. B	Tabella liquidazione Mele	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	75
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	Tabella liquidazione Pere e Pere precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	25
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	50
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	80
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

Tab. B	Tabella liquidazione Pere e Pere precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	65
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	80
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

Tab. A	Tabella liquidazione Melograno	Avversità Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole/Ondata di Calore
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; tracce di alterazione superficiale (epicarpo)	0
b)	Qualche lesione e alterazione lievi all'epicarpo	15
c)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo	35
d)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve.	55
e)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata, deformazione media.	75
f)	Numerose lesioni medie; più e/o numerose lesioni notevoli; più e/o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie e/o notevoli non riparate; deformazione grave.	90

Tab. A	Tabella liquidazione Pistacchio	Avversità Grandine
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutto illeso, segni di percorsa, qualche incisione superficiale del mallo (epicarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio)	0
b)	Più lesioni/incisioni superficiali del mallo e/o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lieve lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione di essudato gommoso	25
c)	Più lesioni/incisioni all'endocarpo (guscio) e/o più alterazioni cromatiche e formazione di essudato gommoso, lieve lesione al seme	50
d)	Lesioni/incisioni al seme, con deformazione (parte edule), con formazione di essudato gommoso	75
е)	Più lesioni e/o estesa lesione al seme, grave deformazione, con formazione di essudato gommoso	90

I frutti persi (asportati), distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Per i danni conseguenti a grandinate precoci, prima dell'ingrossamento del seme, occorre attendere la completa maturazione del frutto al fine di verificare il normale accrescimento e la eventuale formazione di macchie al seme, in corrispondenza del punto di lesione e/o di alterazione cromatica dell'endocarpo (guscio).

Tab. A	Tabella liquidazione Fico d'India	Avversità Grandine
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve al mesocarpo; qualche ammaccatura lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	<mark>15</mark> 25
c)	Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo; più ammaccature lievi; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	<mark>30</mark> 4 0
d)	Numerose lesioni medie; più lesioni medie; qualche lesione notevole, ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale	<mark>65</mark> 70
e)	Numerose lesioni medie; più e numerose lesioni notevoli; ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante; frutti distrutti	90

Tab. M	Tabella liquidazione Actinidia, Albicocche, Albicocche Precoci, Nettarine, Nettarine Precoci, Pesche, Pesche Precoci, Susine, Susine Precoci, Cachi,	Tutte le avversità
Tab. IVI	Fichi, Mele, Pere, Pere Precoci	avversita
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm² per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti (1 cm² per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm² per cachi, pesche e nettarine); • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm² quadrati per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. * albicocche	85 80*

FRUTTA IN GUSCIO

Art. 29.1 - Danno di qualità per Mandorle e Noci

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Mandorle e Noci	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione del guscio	40
c)	Guscio compromesso fino al 50%	70

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

Art. 30.1 – Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Per i prodotti Fragole, Fragoloni, Fragolini Rifiorenti e Fragoline di Bosco, Piccoli Frutti; la garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emissione degli steli fiorali, si estingue in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Per ogni appezzamento assicurato deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o rifiorente), lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla) e la data del trapianto stesso.

Art. 30.2 - Danno di qualità - Prodotto Ciliegie

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficiente.

In seguito all'evento eccesso di pioggia si intendono esclusi i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "Cracking".

Ad integrazione di quanto riportato alla lettera I) dell'Art. 11 – Esclusioni -, si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

Tab. A	Tabella liquidazione Ciliegie	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cmq di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cmq di superficie totale	25
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale cmq, cinghiatura di lieve estensione	40
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	

Tab. B	Tabella liquidazione Ciliegie	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cmq di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cmq di superficie totale	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale cmq, cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	75
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	

Tab. M	Tabella liquidazione Ciliegie	Tutte le avversità
	Classificazioni del Danno	% danno
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,5 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cmq. di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cmq di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti	70

classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo	1
alla trasformazione industriale	1

Art. 30.3 - Danno di qualità per il prodotto fragole, fragoline di bosco e piccoli frutti

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Tab. A	Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni rifiorenti, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Prodotti illesi	0
b)	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi;	25
c)	Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie;	60
d)	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi.	90
I frutti asp	portati o distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	

Tab. M	Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni rifiorenti, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti	Tutte le avversità
	Classificazioni del danno	% danno
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianche non superiore a 1/10 della	0
b)	superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione. I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	70
		•

PRODOTTI OLIVE E AGRUMI

Art. 31.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Per il prodotto Olive, la garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola ed il 2 10 novembre per le olive da olio.

Limitatamente alla garanzia Vento Forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per le olive da tavola e del 15 ottobre per le olive da olio.

Per il prodotto Agrumi, la garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 del

- 1 giugno per i limoni di primo fiore;
- 1 luglio per arance, mandarance, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma;
- 1 settembre per i limoni estivi (verdelli).

E termina alle ore 12.00 della data riportata in tabella l'anno successivo alla stipula

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigue, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

SPECIE	VARIETA'	SCADENZA GAR. GRANDINE	SCADENZA GAR. VENTO FORTE		
LIMONI	Primofiore	31 gen	15 gen		
LIMONI	Invernale	31 mar	15 mar		
LIMONI	Bianchetto	31 mag	15 mag		
LIMONI	Verdello	31 lug	15 lug		
MANDARINI	Primosole	30 dic	15 dic		
MANDARINI	Etna	28 feb	15 feb		
MANDARINI	Ciaculli	30 mar	15 mar		
MANDARINI	Avana	30 mar	15 mar		
MANDARINI	Mandalate	30 apr	15 apr		
MANDARINI	Mandared	30 apr	15 apr		
MANDARINI	Simeto	30 dic	15 dic		
MANDARANCE	Satsuma	30 nov	15 nov		
MANDARANCE	Spinoso	30 dic	15 dic		
MANDARANCE	Corsica II	31 gen	15 gen		
MANDARANCE	Tacle	31 gen	15 gen		
MANDARANCE	Nova	28 feb	15 feb		
MANDARANCE	Monreal	28 feb	15 feb		
MANDARANCE, TANGELI, KUMQUAT	Tutte	28 feb	15 feb		
MANDARANCE	Clara	28 feb	15 feb		
MANDARANCE	Hernandina	15 mar	28 feb		
ARANCE BIONDE	Newhall	30 gen	15 gen		
ARANCE BIONDE	Thomson navel	28 feb	15 feb		
ARANCE BIONDE	Tarocco nucellare	28 feb	15 feb		
ARANCE BIONDE	Navelina	28 feb	15 feb		
ARANCE BIONDE	Vaniglia	30 apr	15 apr		
ARANCE BIONDE	Washington Navel	30 apr	15 apr		
ARANCE BIONDE	Lane Late	31 mag	15 mag		
ARANCE BIONDE	Nave Late	31 mag	15 mag		
ARANCE BIONDE	Ovale	31 mag	15 mag		
ARANCE BIONDE	Valencia	31 mag	15 mag		
ARANCE ROSSE	Tarocco TDV	30 gen	15 gen		
ARANCE ROSSE	Moro	28 feb	15 feb		
ARANCE ROSSE	Tarocco Tapi	31 mar	15 mar		
ARANCE ROSSE	Tarocco Gallo	31 mar	15 mar		
ARANCE ROSSE	Tarocco lempso	31 mar	15 mar		

ARANCE ROSSE	Tarocco Sciara	31 mar	15 mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Comune	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Scirè	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Ippolito	30 mar	15 mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Meli	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco S. Alfio	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Messina	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Sanguinello	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Rosso VCR	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Dal muso	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Galice	30 apr	15 apr
BERGAMOTTI, POMPELMI, CHINOTTI	Tutte	30 apr	15 apr

Per i limoni l'assicurazione si riferisce al prodotto delle fioriture dell'anno di sottoscrizione del contratto e riguarda l'intera resa ottenibile. La stessa deve essere dichiarata e distinta nei quantitativi e nei valori corrispondenti alle diverse produzioni (primofiore, invernale, bianchetto e verdello).

Nell'evento eccesso di pioggia è compreso il water spot o idropisia del flavedo (esocarpo, strato esterno del frutto dell'agrume) la cui valutazione del danno viene effettuata ai soli fini della determinazione della perdita di quantità, non potendo i frutti essere destinati nemmeno alla trasformazione industriale.

Art. 31.2 - Danno di qualità per il prodotto Olive e Agrumi

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

TAB. A	Tabella liquidazione Olive da Olio	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	10
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	60
e)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate.	90

Le drupe perse, distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

ТАВ. А	Tabella liquidazione Olive da Tavola	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	30
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	60
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	90

TAB. A	Tabella liquidazione Agrumi	Tutte le
		avversità

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	<mark>% danno</mark>
<mark>a)</mark>	Illesi; segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo)	0
<mark>b)</mark>	Più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi, cinghiatura di lieve estensione	<mark>30</mark>
<mark>c)</mark>	Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie, cinghiatura di media estensione	<mark>60</mark>
<mark>d)</mark>	Incisioni e/o lacerazioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi, cinghiatura di notevole estensione	<mark>90</mark>

PRODOTTI ERBACEI

Art. 32.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della* garanzia, decorre dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla).

Ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, sul Certificato di Assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione, deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa dichiarazione, può comportare la perdita dell'indennizzo.

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 "*Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*", la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia Grandine è prorogata per 7 giorni a partire dalla data del taglio o dell'estirpazione. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali *Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma* e la validità della garanzia non andrà, in nessun caso, oltre sette giorni dalla suddetta data.

La garanzia siccità per le colture orticole, mais, riso, soia e sorgo, può essere prestata solo se irrigue, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata, la cui condizione deve venire espressamente dichiarata sulla polizza di assicurazione.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione provvedimenti formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguite di insufficienti precipitazioni. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 32.2 - Garanzia Eccesso di pioggia - Marcescenza

Fermo quanto previsto all'art. 9 "Oggetto della Garanzia" e ad integrazione dello stesso, Generali Italia, limitatamente ai prodotti Cocomeri, Fagioli, Fagiolini, Melanzane, Meloni, Peperoni, Piselli, Pomodoro, Soia, Zucche e Zucchine indennizza i danni da marcescenza delle bacche, baccelli e frutti provocati dall'eccesso di pioggia.

PRODOTTI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice), CIPOLLA, CIPOLLINA, AGLIO, SCALOGNO PORRO IN PIENO CAMPO

Art. 33.1 - Danno di Qualità

In relazione ai disposti dell'art. 9 "Oggetto della garanzia", la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione.

Tab. A	Ba	dazione Zucche	Avversità Grandine							
	% DI DEFOGLIAZIONE									
Data del sinistro	<30	30	40	50	60	70	80	90	100	
	COEFFICIENTE DI DANNO									
Prima decade di Giugno	0	0	1	2	2	3	3	4	4	
Seconda decade di Giugno	0	1	2	3	4	5	5	6	7	
Terza decade di Giugno	0	2	3	4	6	7	8	9	11	
Prima decade di Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11	

Seconda decade di Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Terza decade di Luglio	0	1	2	3	4	5	7	7	8
Prima decade di Agosto	0	0	1	2	2	3	4	4	5
Seconda decade di Agosto	0	0	0	1	2	2	3	3	3
Terza decade di Agosto	0	0	0	0	1	1	1	1	1

Tab. A	Tabella liquidazione AGLIO, CIPOLLA, CIPOLLINA, PORRO, SCALOGNO	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Bulbi illesi o con una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato	0
b)	Una o più lesioni lievi alla prima tunica carnosa	30
c)	Una o più lesioni medio-gravi alla prima tunica carnosa e/o interessamento della seconda tunica carnosa	70

I bulbi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione del bulbo, conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO CEREALI MINORI

Avena, Farro, Frumento tenero e duro, Grano Saraceno, Orzo, Segale, Triticale, Cereali da biomassa, Cereali da foraggio e Cereali da insilaggio.

Art. 34.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'avversità Vento Forte la garanzia decorre non prima delle ore 12.00 del 1 marzo e cessa:

- all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° ed il 8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- alla maturazione di raccolta del prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

Art. 34.2 – Danno di qualità

Cereali da Biomassa-Foraggio-Insilaggio: la garanzia qualità si applica per danni relativi all'evento grandine accaduti alla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti massimi riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Cereali da Biomassa/Foraggio/Insilaggio								Avversità Grandine			
		% DI INEFFICIENZA FOGLIARE										
FASE FENOLOGICA	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
	PERCENTUALE DANNO QUALITA'											
SPIGATURA	0	0	0	2	3	4	5	6	8	10		
FIORITURA	0	0	0	4	6	8	10	12	14	16		
MATURAZIONE LATTEA	0	0	0	7	10	12	14	15	18	20		
MATURAZIONE CEROSA	0	0	0	6	8	10	12	14	16	18		

Tab. M			uidaz /Fora	Avversità Grandine								
EASE EENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE											
FASE FENOLOGICA	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
	PERCENTUALE DANNO QUALITA'											
SPIGATURA	0	0	0	2	3	4	6	8	10	12		
FIORITURA	0	0	0	5	8	10	12	14	16	18		
MATURAZIONE LATTEA	0	0	0	9	12	14	16	18	20	22		
MATURAZIONE CEROSA	0	0	0	8	10	12	14	16	18	20		

Cereali da Granella/Seme: la garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità da grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. M	Tabe	ella liqu	ıidazioı	ne Cerea	ıli da G	ranella	/Seme	Avve	ersità G	randine			
	% DI INEFFICENZA FOGLIARE												
FASE FENOLOGICA	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100			
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA' %												
LEVATA	0	0	0	0	0	2	4	6	8	10			
BOTTICELLA	0	0	0	0	2	3	5	7	9	11			
FIORITURA	0	0	0	4	6	8	10	12	14	16			
MATURAZIONE LATTEA	0	0	0	8	10	12	14	16	18	20			
MATURAZIONE CEROSA	0	0	0	6	8	10	12	14	16	18			
INIZIO MATURAZIONE													
FISIOLOGICA	0	0	0	0	2	4	6	8	10	12			

Cereali da Granella/Seme: dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità e qualità, sul prodotto residuo è riconosciuto il danno di qualità da Eccesso di Pioggia calcolato come da tabella che segue senza l'applicazione di alcuna franchigia:

Tab. M		Tabella liquidazione Cereali da A Granella/Seme							Avversità Eccesso Pioggia			
	GIORNI CONSECUTIVI CON PRECIPITAZIONI MAGGIORI DI 5 MM											
FASE FENOLOGICA	1 o 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 e oltre
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA' %											
Da FINE												
MATURAZIONE												
CEROSA a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
MATURAZIONE di												
RACCOLTA												

Per la determinazione dei parametri la Società si avvarrà di RADARMETEO, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM).

Art. 34.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12.00 del 31 gennaio ad eccezione del Grano Saraceno che cessa alle ore 12:00 del 30 giugno e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Condizione per l'attivazione della garanzia è che la morte delle piantine sia tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a

- 220 piante per metro quadrato per frumento, orzo e triticale;
- 150 piante per metro quadrato per avena, grano saraceno e segale.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui *all'art. 17 – Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno.*

PRODOTTO CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE

Art. 35.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall'emergenza in caso di semina o dall'attecchimento nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Per cocomeri e meloni la garanzia cessa alle ore 12 del: per l'Italia Settentrionale

- 10 agosto per le coltivazioni forzate e semiforzate:
- 31 agosto per le coltivazioni a cielo aperto
- 15 settembre per le coltivazioni tardive

per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare

- 1 agosto per le coltivazioni forzate e semiforzate:
- 20 agosto per le coltivazioni a cielo aperto trapiantate entro il 30 maggio
- 15 settembre per le coltivazioni a cielo aperto trapiantate dopo il 30 maggio e le coltivazioni tardive

Per cetrioli, zucche e zucchine la garanzia cessa alle ore:

- 12.00 del 15 ottobre per l'Italia settentrionale;
- 12.00 del 15 ottobre per l'Italia centrale;
- 12.00 del 10 5 novembre per l'Italia meridionale e le isole.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da grandine, dovrà darne comunicazione all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'art. 18) - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Art. 35.2 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

In relazione ai disposti dell'art. 9 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Tab. A	Tabella liquidazione Cocomeri (ad eccezione di Sugar Baby e simili), Meloni	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
b)	più incisioni all'epicarpo, qualche incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	30
c)	più incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	55
d)	Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	80
e)	Deformazioni molto gravi.	90
I frutti pe	rsi, distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.	

Tab. A	Tabella liquidazione Cocomeri varietà Sugar Baby e simili	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
b)	Più Incisioni all'epicarpo; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	10
c)	Qualche Incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	40
d)	Qualche Incisione media al mesocarpo; deformazioni medie; bruciature notevoli dell'epicarpo;	80
e)	Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi.	90
I frutti pe	rsi, distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.	

Tab. M	Tabella liquidazione Cocomeri e Meloni	Tutte le	e avversità
		%	danno
	Classificazione del danno	Cocomeri	Meloni Sugar baby Minicocomeri
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore o buona. Devono essere ben formati, presentare il peso (minimo 1,5 Kg) e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione per la parte più chiara che è stata a contatto col suolo, piccole fenditure superficiali nella buccia (epicarpo) non superiori a: 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per i meloni e minicocomeri) 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti.	0	0
b)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (2 cm per il melone e minicocomeri) 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti; (2 cm² per il melone) 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	20	30
с)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore a kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 6 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (4 cm per il melone e minicocomeri) • 5,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti; (3 cm² per il melone) • 1,5 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	50	60
d)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a), b) e c), causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	85	85

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

CETRIOLI, ZUCCHE E ZUCCHINE

In relazione ai disposti dell'art. 9 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Cetrioli, Zucche e Zucchine	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONE DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature lievi dell'epicarpo;	0
b)	Plurime incisioni all'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell'epicarpo;	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	. •
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	75
I frutti pe	rsi, distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.	

PRODOTTI COLZA, GIRASOLE e SOIA

Art. 36.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia per Soia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre:

- dall'emergenza;
- limitatamente alle avversità: Colpo di sole/Ondata di Calore, Sbalzo termico, Vento caldo, Siccità, dall'inizio della fase fenologica riproduttiva "R1"(inizio fioritura), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Cessa:

- per l'avversità grandine: il 31 ottobre per primo raccolto, il 2 10 novembre per secondo raccolto;
- per l'avversità vento forte : il 31 ottobre per primo raccolto, il 2 10 novembre per secondo raccolto o alla maturazione di raccolta se il vento forte supera il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h);
- per le avversità diverse dalla grandine e dal vento forte: all'inizio della fase fenologica R8 (maturazione piena), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Per la Soia, la garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue. La perdita di produzione consequente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni:
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Prodotto Soia, la garanzia siccità può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata. La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

La garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai

coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabella (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. M	Tabella	liquida	azione S		Avversità Grandine							
	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE											
FASI FENOLOGICHE	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'											
R2	0	0	0	0	0	2	2	3	5	7		
R3	0	0	0	0	2	2	3	5	7	9		
R4	0	0	0	2	2	3	5	7	9	11		
R5	0	0	2	2	3	5	7	9	11	13		
R6	0	0	2	2	4	6	8	11	13	15		

Art. 36.2 - Garanzia danni precoci per Colza, Girasole e Soia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci

per il prodotto Colza: per danni avvenuti non oltre le ore 12,00 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 50 piante per mq;

per il prodotto Girasole: per danni avvenuti non oltre le ore 12,00 del 30 maggio o entro 20 giorni dall'emergenza per i secondi raccolti, e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 4,5 piante per mg:

per il prodotto Soia: per danni avvenuti non oltre le ore 12,00 del 30 giugno e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 20 piante per mq per le cultivar monostelo e 15 piante per mq per le cultivar a sviluppo ramificato.

Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui *all'art. 17 – Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno*.

PRODOTTO LEGUMINOSE

Ceci, Cicerchia, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Favino, Ienticchia, Lupino, Lupinella, Pisello, Veccia

Art. 37.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall'emergenza in caso di semina e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 marzo per il pisello e del 1 aprile per le altre colture.

Cessazione: a parziale modifica ed integrazione dell'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, per i seguenti eventi:

- gelo e brina: la garanzia cessa alle ore 12 del 30 maggio;
- sbalzo termico, eccesso di pioggia: la garanzia cessa a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12 del 31 ottobre:
- siccità: la garanzia cessa alle fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrique.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 37.2 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati

Si intendono in garanzia le produzioni destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati ed altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.

Sul Certificato di Assicurazione, per ciascun appezzamento deve essere indicata la data della semina o del trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di semina o di trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 - Esclusioni lettera I), sono in garanzia relativamente all'avversità eccesso di pioggia i danni da mancata o non puntuale raccolta del prodotto.

La garanzia cessa comunque secondo quanto indicato all'art. 37.1 che precede.

Art. 37.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del:

31 gennaio per Ceci, Cicerchia, Fava, Favino, Lenticchia, Lupino, Lupinella, Veccia;

30 giugno per Fagiolo, Fagiolino, Pisello;

e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui *all'art.* 17 – *Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno*.

PRODOTTO MAIS

Definizioni Specifiche:

Mais da granella - la garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare, umano o animale, raccolta a maturazione agronomica

Mais da biomassa - la garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga pianta, raccolta a maturazione cerosa/farinosa

Mais da insilaggio - la garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga pianta, raccolta a maturazione cerosa

Mais da seme - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio, raccolta a maturazione agronomica.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita

Mais dolce - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di mais dolce per uso alimentare umano, raccolta a maturazione lattea - inizio latteo/cerosa

Pastone di mais: - Pastone: la garanzia riguarda la granella, raccolta a maturazione farinosa. - Pastone integrale: la garanzia riguarda granella tutolo e brattee, raccolta a maturazione cerosa/farinosa.

Art. 38.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'avversità Siccità, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- Mais da Granella, da Biomassa/Insilaggio, da Seme, Pastone di Mais alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- Mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'avversità Vento Forte, la garanzia cessa:

- per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- Mais da Granella, Mais da Seme e Pastone di Mais da Granella: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- Mais da Biomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- Mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa alla raccolta e comunque alle ore 12,00 del 10 20 novembre.

Limitatamente alle avversità Colpo di sole/Ondata di Calore, Sbalzo termico, Vento caldo le garanzie cessano per tutte le tipologie di mais, dall'inizio della fase fenologica "cerosa". Intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrique.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- · esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 38.2 - Danno di qualità

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

La garanzia del danno di qualità decorre:

- Mais da Granella, Biomassa/Insilaggio e Dolce, Pastone di Mais, dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 9a foglia nelle classi FAO 600-700)
- Mais da Seme, da 30 giorni precedenti la fioritura.

Intendendo la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- Mais da Granella e Pastone di Mais da Granella, alla fine della fase cerosa;
- Mais da Biomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- Mais dolce, alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui ameno il 50% nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- Mais da seme, 30 giorni dalla fine della fioritura.

MAIS DA GRANELLA, PASTONE DI MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. M		abella liquidazione Mais da Granella, Pastone di Mais a Granella										
		% DI INEFFICIENZA FOGLIARE										
FASE FENOLOGICA	10	20	30	40	50	60	70	80-100				
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'											
SECONDA SOTTOFASE	0	1	2	4	6	7	8	10				
FIORITURA	0	2	4	6	9	12	15	18				
LATTEA	0	3	6	9	12	15	18	20				
LATTEO CEROSA	0	0 2 4 6 9 11 13 15										
CEROSA	0	1	3	5	7	9	10	12				

MAIS DA BIOMASSA/INSILAGGIO, PASTONE DI MAIS INTEGRALE

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

	Tabella liquidazione Mais Biomassa/Insilaggio,	
Tab. A	Pastone di Mais integrale	Avversità Grandine

		% DI INEFFICIENZA FOGLIARE											
FASE FENOLOGICA	10	20	30	40	50	60	70	80	90-100				
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'												
SECONDA													
SOTTOFASE	0	0	2	4	5	5	6	7	8				
FIORITURA	0	2	4	5	6	7	8	10	15				
LATTEA	0	2	4	6	8	10	12	16	20				
LATTEO CEROSA	0	0	2	5	6	8	10	12	14				
CEROSA	0	0	1	3	5	5	8	10	13				

Tab. M		la liquio ne di N	Avversità Grandine								
	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE										
FASE FENOLOGICA	10	20	30	40	50	60	70	80	90-100		
		PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'									
SECONDA											
SOTTOFASE	0	1	3	5	6	7	8	9	10		
FIORITURA	0	3	5	7	10	13	17	21	25		
LATTEA	0	4	7	10	13	16	21	26	30		
LATTEO CEROSA	0	3	5	7	10	14	18	22	26		
CEROSA	0	3	5	7	10	14	18	22	24		

MAIS DOLCE

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabe	lla liqui	dazion	Avversità Grandine					
		% DI INEFFICIENZA FOGLIARE							
FASE FENOLOGICA	10	20	30	40	50	60	70	80-100	
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'						ITA'		
SECONDA									
SOTTOFASE	0	1	2	3	4	5	10	15	
FIORITURA	1	2	4	5	6	11	15	20	
LATTEA	1	3	6	7	8	12	16	22	

Tab. M	Tabe	lla liqui	Avversità Grandine							
		% DI INEFFICIENZA FOGLIARE								
FASE FENOLOGICA	10	10 20 30 40 50 60 70					70	80-100		
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'						TA'			
SECONDA										
SOTTOFASE	0	1	3	4	5	7	12	16		
FIORITURA	1	2	5	6	7	13	17	22		

|--|

Nel caso in cui il prodotto risulti allettato, a causa delle avversità assicurate, e non sia possibile la raccolta del prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato esclusivamente per la sola perdita di quantità.

MAIS DA SEME

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabel	Tabella liquidazione Mais da seme							Avversità Grandine		
	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE										
PERIODO	10	20	30	40	50	60	70	80	90-100		
			PE	ERCEN	TUALE [DI DANN	O QUAL	ITA'			
Nei 30 gg pre fioritura	0	1	2	3	4	5	7	11	15		
FIORITURA	0	1	2	3	5	7	11	14	20		
Nei 30 gg post fioritura	0	2	3	4	7	10	12	16	22		

Tab. M	Tabel	Tabella liquidazione Mais da seme						Avversità Grandine	
	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE								
PERIODO	10	20	30	40	50	60	70	80	90-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'								
Nei 30 gg pre fioritura	0	3	4	5	6	8	10	14	16
FIORITURA	0	3	4	5	6	10	13	17	22
Nei 30 gg post fioritura	0	5	6	7	8	12	15	18	24

Nel caso in cui il prodotto risulti allettato in conseguenza delle avversità assicurate, tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato esclusivamente per la sola perdita di quantità.

Art. 38.4 –Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' art. 23 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio in caso di danni precoci che si siano verificati entro il 30 maggio o entro 20 giorni dall'emergenza per i secondi raccolti, e che abbiano avuto per effetto

- la morte di oltre il 30% delle piantine dell' appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mg,

Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

PRODOTTO MELANZANE

Art. 39.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre ad attecchimento avvenuto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato. La garanzia cessa:

- per la produzione a ciclo estivo alle ore 12.00 del 15 ottobre anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
- per la produzione a ciclo autunnale (trapianto dal primo luglio in poi),
 - alle ore 12.00 del 30 ottobre per l'Italia Settentrionale, anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
 - alle ore 12.00 del 15 dicembre per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata

e *g*li scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come segue (per i giorni di trapianto intermedi si calcolano i relativi valori interpolati):

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e percentuale di prodotto asportato	Percentuale minima di prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolto (**)
90	Primo – 20%	20

120	Secondo - 30%	50
135	Terzo - 30%	80
150	Quarto - 20%	100

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- · esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 39.2 - Operatività della garanzia

Sul Certificato, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto. La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 39.3 - Danno di qualità

Il danno di qualità, calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alle seguenti tabelle:

Tab. A	Tabella liquidazione Melanzane	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi;	0
b)	Incisioni all'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	75
f)	Deformazioni molto gravi.	90
I frutti di	strutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	

Tab. M	Tabella liquidazione Melanzane	Tutte le Avversità
	Classificazione del Danno	% danno
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà. Inoltre, devono essere esenti da bruciature da sole. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: — lieve difetto di forma, — lieve decolorazione della base, — lievi ammaccature e/o lievi lesioni cicatrizzate di superficie totale non superiore a 3 cmq.	0
b)	Le bacche di questa classe devono comprendono le melanzane che non possono essere comprese nella classe a), ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: — difetti di forma,	40

	 — difetti di colorazione, — lievi scottature da sole di superficie non superiore a 4 cmq — difetti cicatrizzati della buccia, di superficie non superiore a 4 cmq. 	
c)	Le bacche di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	80

Le bacche perse o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO PEPERONI E PEPERONCINI

Art. 40.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre ad attecchimento avvenuto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato. La garanzia cessa:

- per la produzione a ciclo estivo alle ore 12.00 del 15 ottobre anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
- per la produzione a ciclo autunnale (trapianto dal primo luglio in poi),
 - alle ore 12.00 del 30 ottobre per l'Italia Settentrionale, anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
 - o alle ore 12.00 del 30 novembre per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata

e, comunque, *g*li scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come segue (per i giorni di trapianto intermedi, si calcolano i relativi valori interpolati):

	Raccolto progressivo e percentuali di prodotto asportato	Percentuale minima di prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)
Giorni dal trapianto	NormaleTardivo se trapianto oltre 5 giugno	 Normale Tardivo se trapianto oltre 5 giugno
90	20	20
120	30	50
140	30	80
150	20	100

Art. 40.2 - Operatività della garanzia

Sul Certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- · esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 40.3 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione ed in base alle seguenti tabelle:

	Avversità	le
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno	
Illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti;	0	
Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati; lievi bruciature da sole e decolorazioni del esocarpo;	15	
Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati; medie bruciature da sole e decolorazioni del esocarpo;	35	
Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; bruciature interessanti il mesocarpo;		
	Illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti; Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati; lievi bruciature da sole e decolorazioni del esocarpo; Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati; medie bruciature da sole e decolorazioni del esocarpo; Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati;	Illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti; Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati; lievi bruciature da sole e decolorazioni del esocarpo; Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati; medie bruciature da sole e decolorazioni del esocarpo; Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; bruciature interessanti il mesocarpo;

Tab. M	Tabella liquidazione Peperoni e Peperoncini	Tutte Avversità	le
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno	
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione. A seguito degli eventi coperti da garanzia devono risultare consistenti, praticamente esenti da macchie, il peduncolo può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro.	0	
b)	Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammesse anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia presentino: difetti di forma e di sviluppo, scottature prodotte dal sole o leggere lesioni cicatrizzate che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cmq di superficie totale per gli altri difetti, leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm. Le bacche possono essere meno sode senza che vi sia avvizzimento. Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato.	35	
c)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	75	

Le bacche perse o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO PATATA DA INDUSTRIA

Art. 41.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza e, limitatamente all'avversità eccesso pioggia dalla germogliamento e cessa alle ore 12 del 31 agosto per le varietà precoci e del 30 settembre per le tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 41.2 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da industria come stabilito dal "Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale".

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su comuni diversi. In caso di mancato ritiro di prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione consequente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- · esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 41.3 - Danno di qualità

In nessun caso Generali Italia pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato in relazione al "Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale" annuale, tenendo conto del deprezzamento del prodotto in base alle seguenti fasce di qualità:

FASCIA	Descrizione	% di DANNO
"A"	Patate idonee alla produzione di "Chips"	0
"B – B1"	Patate idonee alla produzione di "Sticks"	25
"C"	Patate idonee alla produzione di "Fiocco/Purè"	40

Art. 41.4 - Spese di salvataggio per danni precoci da eccesso di pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30 aprile e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, Generali Italia su richiesta dell'Assicurato rimborserà un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per tuberi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

La percentuale di piantine morte è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, come da art. 12.3 – Soglia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

PRODOTTO PATATA DA CONSUMO FRESCO

Art. 42.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall'emergenza e limitatamente all'avversità eccesso pioggia dal germogliamento e cessa alle ore 12,00 del 31 luglio per le varietà precoci e del 10 ottobre per le varietà tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 42.2 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco. L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi. In caso di mancato ritiro di prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrique.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 42.3 – Danno di qualità

In nessun caso Generali Italia pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Tab. M	Tabella liquidativa Patata da consumo Fresco	
	Descrizione	% danno
a)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido. Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento Fanno parte di questa classe i tuberi che: • presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm.; • sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti; • sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.	0
b)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido. Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo.	35

	Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del	
	prodotto e che presentano un calibro compreso fra:	
	 mm. 28 e mm. 45 nonché quelli di calibro superiore a mm. 75. 	
	Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma, lievi	
	difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori:	
	a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni	
	al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento;	
	al 20% del volume totale del tubero per deformazioni;	
	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare	
	imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori:	
c)	- a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni	50
	- tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento;	
	- tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni.	
	I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle	
d)	precedenti descrizioni - lettere a), b), c) - e destinati pertanto alla trasformazione	85
	industriale	

I tuberi persi o distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 42.4 – Spese di salvataggio per danni precoci da eccesso di pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30 aprile e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, Generali Italia su richiesta dell'Assicurato rimborserà un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per tuberi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

La percentuale di piantine morte è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, come da art. 12.3 – Soglia.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

PRODOTTO POMODORO

Art. 43.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia

- decorre dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque non prima delle ore 12,00 del 1 aprile,
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12,00 del 120° giorno dalla data di semina o del trapianto del prodotto e comunque non oltre le ore 12,00 del 20 ottobre.

Art. 43.2 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrique.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 43.3 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia, gelo, brina e sbalzo termico che si siano verificati entro 30 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12.3 – Soglia, Generali Italia risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 17 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina o ritrapianto della coltura (spese per sementi, spese per piantine, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina o ritrapianto non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

Art. 43.4 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle tabelle che seguono:

Tab. A	Tabella liquidativa pomodoro	Tutte le	e Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	Pomodor o Pelato % danno	Pomodoro Concentrato % danno
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.	20	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3	40	30
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	65	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70

Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	Tabella liquidazione Pomodoro da Tavola	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	20
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;	40
d)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	65
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	90

I frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. M	Tabella liquidazione Pomodoro da Tavola		
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno	
a)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non eccessive per i costoluti, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti	0	
b)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 2 cm² di superficie totale per gli altri difetti;	50	

Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO RISO

Art. 44.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'avversità Vento Forte la garanzia cessa:

- all'inizio della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- alla maturazione di raccolta del prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni

devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 44.2 – Avversità Sbalzo Termico

In deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo Termico, sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che abbiano causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

Art. 44.3 - Danno di qualità

La garanzia riguarda il danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabella (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. M	Tabella li	abella liquidazione Riso			Avversità Grandine			
% di semi persi o cariossidi non conformi	di 5 m	nnocchia m a fine icella	Fiori	tura	Maturazi	one lattea	ea Maturazione cero	
alla commercia lizzazione*	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3	2	4	2	7	5	5	3
20	5	3	6	4	8	6	6	4
30	6	5	10	8	14	12	10	8
40	8	6	12	10	16	14	13	11
50 e oltre	10	8	15	12	18	16	16	14

PRODOTTO SPINACIO

Art. 45.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall'emergenza e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12,00 del 130 giorno per le produzioni autunno vernine dalla data di semina del prodotto e comunque la garanzia cessa in ogni caso:

- alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a semina autunno vernina;
- alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a semina primaverile.
- alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a semina estiva.

Art. 45.2 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.

Sul Certificato per ciascuna partita, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della semina e la data presunta della raccolta nonché la destinazione del prodotto stesso (consumo fresco o industria).

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione consequente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

• esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;

• provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 45.3 – Danno di qualità

Per lo spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

Tab. A	Tabella liquidazione Spinacio	
	Classificazione del danno	
a)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	
b)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.	50

Le piante distrutte o che presentano rotture interessanti almeno a 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente agli aventi atmosferici assicurati tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO TABACCO

Art. 46.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre ad attecchimento avvenuto e cessa alle ore 12,00 del 10 ottobre.

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione consequente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 46.2 – Danno di qualità

La valutazione del danno complessivo, escludendo le foglie di trapianto e le prime quattro foglie della corona basale, riguarda esclusivamente le foglie utili, ottenibili al di sotto del punto di cimatura e, nel caso di varietà non soggette alla pratica della cimatura stessa, le foglie realmente trasformabili in prodotto secco.

In relazione ai disposti dell'art. 9 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità è stabilito considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:

- a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- b) al mancato accrescimento delle foglie;
- c) alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tali.

Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno è valutato secondo le norme di cui al punto a) dell'art. 107, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

Art. 46.3 - Danni in prossimità della raccolta

In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura dell'art. 18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta", si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in occasione della perizia di prima fase.

VIVAI

PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (Piante madre di vite portinnesti)

Art. 48.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dalla schiusa delle gemme e termina con la caduta delle foglie, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 5 novembre.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- · esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 48.2 – Caratteristiche del prodotto

Le descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- · della varietà;
- data di impianto;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- c) lunghezza di 40 cm circa.

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

Art. 48.3 - Danno di qualità

Il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab: A	Tabella liquidativa Piante di Vite portinnesti	Tutte le avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio, qualche lesione al cilindro centrale	0
b)	Qualche lesione-al midollo e più lesioni al cilindro centrale	30
c)	Più lesioni al midollo	45
d)	Qualche lacerazione al cilindro centrale e/o al midollo	65
e)	Più lacerazioni al cilindro centrale e/o al midollo.	90
l e talee	non ottenute per stroncamento del tralcio vengono valutate solo agli ef	fetti del danno di

Le talee non ottenute per stroncamento del tralcio vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO NESTI (Marze) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE

Art. 49.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione dell'impianto, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 49.2 – Caratteristiche del prodotto

Le descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà:
- del numero dei ceppi.

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto - 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma), ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

Art. 49.3 – Danno di qualità

Il danno di qualità è valutato tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab: A	Tabella liquidazione Nesti di cloni selezionati di vite	Tutte le avversità
CLASSIF	% danno	
a)	Illesi; segni di percossa; lesioni interessanti il cilindro corticale	0
b)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo	40
c)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o del midollo in prossimità della gemma	90
•	ersi per stroncamento del tralcio e lesioni che abbiano prodotto l'accecame	nto della gemma

vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO VIVAI DI VITE (Barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)

Art. 50.1 – Oggetto della garanzia

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) secondo le norme vigenti.

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

Art. 50.2 – Caratteristiche del prodotto

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- Portainnesto e varietà:
- Data di impianto:
- Numero delle barbatelle.

Art. 50.3 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; cessa con la defogliazione naturale, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 5 novembre.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 50.4 – Danno di qualità

Il danno di qualità è valutato nella porzione di tralcio comprendente le prime tre gemme fertili in base alle sequenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab: A	Tabella liquidazione Barbatelle innestate e franche di vite	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; lesioni interessanti la corteccia e/o il cambio	0
b)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale	25
c)	Lesioni interessanti i tessuti del midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità	40
d)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale	70
e)	Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale	90

Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) e quindi valutati solo agli effetti del danno di quantità quelli che presentino i seguenti danni:

- lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti;
- asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione.

Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) e quindi valutate solo agli effetti del danno di quantità quelle che presentino i seguenti danni:

- asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione.

Per gemme si intendono esclusivamente quelle vitali dell'anno.

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio supplettivo e non il principale.

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO

Art. 51.1 – Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno. Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo ed olivicolo.

Art. 51.2 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della* garanzia, decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del 10 5 novembre.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrique.

La perdita di produzione consequente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 51.3 – Danno di qualità

Il danno di qualità calcolato sul prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante da frutto pomacee	
CLASSI	FICAZIONI DEL DANNO	avversità % danno
a)	Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide e/o rade lesioni inferiori a cm. 1,5	0
b)	Piante con qualche lesione inferiore a cm.1,5 e/o rade lesioni superiori a cm.1,5	15
c)	Piante con numerose lesioni inferiori a cm. 1,5 e/o qualche lesione superiore a cm. 1,5	30
d)	Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5, rade lacerazioni, piante svettate, Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di un ramo anticipato non sostituibile con altri	50
e)	Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di due o tre rami anticipati non sostituibili con altri e/o qualche lacerazione.	
f)	Piante con numerose lacerazioni	90
Gli astor	ni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità	
Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante da frutto drupacee	Tutte le avversità
CLASSI	FICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Piante illese o con qualche lesione inferiore a cm. 1,5 o rade lesioni superiori a cm. 1,5	0
b)	Piante con numerose lesioni inferiori a cm.1,5 o qualche lesione superiore a cm.1 ,5	10
c)	Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5	
d)	Piante con rade lacerazioni	
e)	Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a cm. 1,5 o con qualche lacerazione	65
f)	Piante con numerose lacerazioni.	90
Gli astor	ni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità	

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante da frutto actinidia	Tutte le avversità	
CLASSI	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		
a)	Piante illese o con lesioni alla corteccia	0	
b)	Piante con rade lesione	15	
c)	Piante con qualche lesione	30	
d) Piante con numerose lesione e/o con rade lacerazioni 5		50	
e)	Piante con qualche lacerazione	70	
f)	Piante con numerose lacerazione	90	
	i persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità		
Si consid	Si considerano le lesioni e le lacerazioni intervenute entro i 180 cm dalla base		

PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (Pioppi in Vivaio)

Art. 52.1 – Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata.

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre:

- A. per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto;
- B. per i vivai di due anni, dal 1° marzo;

La garanzia cessa alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 5 novembre.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrique.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- · esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 52.2 – Danno di qualità

Il danno di qualità calcolato sul prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai di pioppi di UN ANNO (Pioppi in vivaio)	Avversità Grandine e Vento Forte
CLASSI	FICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi, qualche lesione alla corteccia	0
b)	Più lesioni alla corteccia, qualche lesione rimarginata al legno, svettamento intervenuto nei primi 100 cm dalla base;	25
c)	Più lesioni rimarginate al legno, qualche lesione non rimarginata al legno, curvatura lieve intervenuta nei primi 150 cm svettamenti oltre i 100 cm dalla base	40
d)	Numerose lesioni rimarginate al legno, più lesioni non rimarginate al legno, curvatura lieve intervenuta oltre i primi 150 cm	75
	ni persi, distrutti, gli svettamenti che provocano la perdita dell'asse del fusto e la c o valutati solo agli effetti del danno di quantità	curvatura grave

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai di pioppi di DUE ANNI (Pioppi in vivaio)	Avversità Grandine e Vento Forte
CLASSI	FICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi – qualche lesione alla corteccia	0
b)	Più lesioni alla corteccia, qualche lesione riparata al legno	25
c)	Più lesioni rimarginate al legno, qualche lesione non rimarginata al legno, svettamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno, curvatura lieve intervenuta oltre i primi 200 cm della porzione sviluppata nel 2° anno	50
d)	Numerose lesioni rimarginate al legno, più lesione non rimarginata al legno, curvatura lieve intervenuta entro i primi 200 cm della porzione sviluppata nel 2° anno	75

Gli astoni con svettamenti interessanti i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno che provocano la perdita dell'asse del fusto e gli astoni con curvatura grave sono considerati persi e vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Per danni causati da tutte le altre avversità, tranne grandine e vento forte, la garanzia copre esclusivamente la sola perdita di quantità.

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (Vivaio)

Art. 53.1 – Oggetto e decorrenza della garanzia

La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della* garanzia, decorre dalle ore 12.00 dell'1 maggio e cessa alle ore 12.00 10 5 novembre.

Al Certificato di Assicurazione deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione consequente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 53.2 – Danno di qualità

Il danno di qualità calcolato sul prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante ornamentali e forestali in vaso	Avversità Grandine e Vento Forte	
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno	
,	Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti;	0	
	Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni;	15	
c)	Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni; 30		
d)	Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno;	60	
Le piant	e piante perdute, distrutte vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità		

DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE

Art. 54.1 - Analisi del Danno - Prodotto Frutta Tabelle A e B

DEFINIZIONI: ACTINIDIA, DRUPACEE, POMACEE

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia;

MINIMA: è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.

LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

NOTEVOLE: è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

- 1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.
- 2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

RIPARATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

SINGOLA: è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla freguenza "qualche".

B) FREQUENZA DELLE LESIONI:

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

	Drupacee e Actinidia		Pomacee	
	Lesioni minime e Lesioni medie e		Lesioni minime	Lesioni lievi,
lievi notevoli			medie e notevoli	
QUALCHE	Da 1 a 4	Da 1 a 3	Da 1 a 5	Da 1 a 4
PIU'	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 5 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

C) ONDULAZIONE: fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica:

TRACCIA: è determinata da non più di una lesione lieve;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

D) DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

E) **CINGHIATURA**: fenomeno di alterazione causata da gelo che si manifesta ad anello rugginoso localizzato nella fascia equatoriale del frutto

LIEVE: interessamento della circonferenza inferiore a 90 gradi **MEDIA**: interessamento della circonferenza da 90 a 180 gradi

NOTEVOLE: interessamento della circonferenza superiore a 180 gradi

DEFINIZIONI: CACHI - FICHI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

A) INCISIONI AL MESOCARPO:

LIEVI: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo; **MEDIE:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo; **PROFONDE:** il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2ª metà del mesocarpo.

B) FREQUENZA DELLE INCISIONI

	Lesioni
QUALCHE	Da 1 a 3
PIÙ	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 7

C) **DEFORMAZIONE** la «deformazione» si ha quando i frutti sono stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali e/o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all'aspetto tipico della varietà.

Art. 54.2 – Analisi del Danno – COCOMERI, MELONI, PEPERONI, POMODORO, ZUCCHE E ZUCCHINE

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

DEFINIZIONI: COCOMERI, COCOMERI Sugar Baby e simili, MELONI

INCISIONE si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

DECOLORAZIONE E BRUCIATURA dell'epicarpo, si intende:

LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto; MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto; NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

FREQUENZA DELLE INCISIONI:

	Incisioni
QUALCHE	Da 1 a 4
PIÙ	Da 5 a 8
NUMEROSE	Oltre 8

DEFINIZIONI: PEPERONI

INCISIONE per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

DECOLARAZIONI E BRUCIATURE dell'epicarpo, si deve intendere:

LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 2 cm2; ; 1 cm2 per le decolorazioni punteggianti;

MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 2 cm2; ; 1 cm2 per le decolorazioni punteggianti.

DEFINIZIONI: ZUCCHE E ZUCCHINE

INCISIONE si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

PLACCHE DI RUGGINOSITA' STROFINAMENTI DECOLORAZIONI E BRUCIATURE dell'epicarpo, si intende:

LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto; MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto; NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

Art. 54.3– Analisi del Danno – Prodotto Vivai piante da Frutto, Pomacee, Drupacee ed Actinidia Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

LACERAZIONE: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

SVETTAMENTO: rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

STRONCATURA: rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni/Lacerazioni
RADA	Da 1 a 8
QUALCHE	Da 9 a 14
NUMEROSE	Oltre 14

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

- cm.50 a cm.100 per il pero;
- cm.60 a cm.110 per il melo;
- cm 40 per tutta la lunghezza dell'astone per il pesco.

Sui rami anticipati si considerano solo le lesioni e le lacerazioni presenti nei primi 10 cm dall'astone.

Art. 54.4 - Analisi del Danno - Prodotto Vivai di Pioppi

Agli effetti della quantificazione dei danni da Grandine e/o vento forte, ai termini di cui alla tabella, sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

LESIONE RIMARGINATA: ferita che presenta evidente il fenomeno della cicatrizzazione

LESIONE NON RIMARGINATA: ferita estesa e profonda che mostra ancora porzioni di legno scoperte

SVETTAMENTO: rottura e/o curvatura della cima dell'astone causata da grandine e/o vento forte **CURVATURA LIEVE**: freccia o disassamento dall'asse da 20 a 40 cm.

(intendendo per freccia la distanza tra il punto medio dell'arco e il punto medio della corda sottesa)

CURVATURA GRAVE: freccia o disassamento dall'asse oltre 40

Le lesioni devono interessare esclusivamente l'astone centrale

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni è riferito all'intera pianta con esclusione dei primi 100 cm dalla base del fusto per le lesioni rimarginate.

	Lesioni
QUALCHE	Da 10 fino a 20

PIU'	Da 21 fino a 35
NUMEROSE	Oltre 35

Art. 54.5 – Analisi del Danno – Prodotto piante di viti portainnesti, i nesti e i vivai di vite Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

LESIONE effetto del danno che abbia comportato rimarginazione dei tessuti; **LACERAZIONE** effetto del danno che abbia comportato mancata rimarginazione dei tessuti

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni è

	Lesioni
QUALCHE	Fino a 3
PIU'	Oltre 3

ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE

Art. 55.1 - Elenco delle franchigie per Specie agricole

	Codice	
Tipologia Colture Assicurabili PGRA 20 <mark>23</mark>	Ministeriale	Gruppo Specie 20 <mark>23</mark>
ARANCE MEDIO TARDIVE	C23	AGRUMI
ARANCE PRECOCI	H02	AGRUMI
BERGAMOTTO	C63	AGRUMI
CEDRO	C64	AGRUMI
KUMQUAT	D35	AGRUMI
LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	C24	AGRUMI
LIMONI PRECOCI	H04	AGRUMI
MANDARANCE	C25	AGRUMI
MANDARANCE PRECOCI	H05	AGRUMI
MANDARINI MEDIO - TARDIVI	C26	AGRUMI
MANDARINI PRECOCI	H07	AGRUMI
POMPELMO	D36	AGRUMI
SATSUMA	C60	AGRUMI
AGLIO	D01	ALTRI PRODOTTI
AGLIONE	M11	ALTRI PRODOTTI
AGRETTO	L11	ALTRI PRODOTTI
ALCHECHENGI	M06	ALTRI PRODOTTI
ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	M63	ALTRI PRODOTTI
ALTRE FLORICOLE SOTTO SERRA	M62	ALTRI PRODOTTI
ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	L13	ALTRI PRODOTTI
ANETO	L14	ALTRI PRODOTTI
ANICE	C80	ALTRI PRODOTTI
ANICE STELLATO	H74	ALTRI PRODOTTI
ANONE	L15	ALTRI PRODOTTI
ARACHIDI	D53	ALTRI PRODOTTI
ARNICA	L16	ALTRI PRODOTTI
ASPARAGO	D03	ALTRI PRODOTTI
BAMBU'	L19	ALTRI PRODOTTI
BAMBU' DA BIOMASSA	L20	ALTRI PRODOTTI

BARBABIETOLA DA BIOMASSA	L21	ALTRI PRODOTTI
BARBABIETOLA DA FORAGGIO	L22	ALTRI PRODOTTI
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	D04	ALTRI PRODOTTI
BARDANA RADICE	M12	ALTRI PRODOTTI
BASILICO	C82	ALTRI PRODOTTI
BIETA LISCIA DA TAGLIO	H54	ALTRI PRODOTTI
BIETOLA DA COSTA	D05	ALTRI PRODOTTI
BIETOLA ROSSA	L23	ALTRI PRODOTTI
BORRAGINE	H86	ALTRI PRODOTTI
BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	D90	ALTRI PRODOTTI
CAMELINA SATIVA	M83	ALTRI PRODOTTI
CAMOMILLA	L24	ALTRI PRODOTTI
CANAPA	D06	ALTRI PRODOTTI
CANAPA INFIORESCENZA	M03	ALTRI PRODOTTI
CAPPERO	L04	ALTRI PRODOTTI
CARDO	D07	ALTRI PRODOTTI
	D07	
CAROTA		ALTRI PRODOTTI
CARTAMO	L26	ALTRI PRODOTTI
CAVOLFIORE	D09	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO BROCCOLO	C83	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO CAPPUCCIO	D10	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO CINESE	L28	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO FORAGGIO	L29	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO NERO	H55	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO RAPA	L30	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO ROMANESCO	L31	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO VERZA	D11	ALTRI PRODOTTI
CIPOLLE	C54	ALTRI PRODOTTI
CIPOLLINE	D14	ALTRI PRODOTTI
CORIANDOLO	C85	ALTRI PRODOTTI
CRESCIONE	L34	ALTRI PRODOTTI
CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA	D20	ALTRI PRODOTTI
CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO SERRA	D25	ALTRI PRODOTTI
ECHINACEA PARTE AEREA	H99	ALTRI PRODOTTI
ECHINACEA RADICI	H98	ALTRI PRODOTTI
ELICRISO	L35	ALTRI PRODOTTI
ERBA CIPOLLINA	L36	ALTRI PRODOTTI
ERBA MEDICA	D15	ALTRI PRODOTTI
ERBAI DA BIOMASSA	L37	ALTRI PRODOTTI
ERBAI DI GRAMINACEE	C87	ALTRI PRODOTTI
ERBAI DI LEGUMINOSE	C88	ALTRI PRODOTTI
ERBAI DI RAVIZZONE	L38	ALTRI PRODOTTI
ERBAI MISTI	C89	ALTRI PRODOTTI
FIENO GRECO	H78	ALTRI PRODOTTI
FINOCCHIO	D19	ALTRI PRODOTTI
FIORDALISO	L47	ALTRI PRODOTTI

FLORICOLE SOTTO SERRA\MQ	Н90	ALTRI PRODOTTI
FLORICOLE SOTTO JUNNEL	D73	ALTRI PRODOTTI
FLORICOLE SOTTO TUNNEL\MQ	H94	ALTRI PRODOTTI
FUNGHI DI COLTIVAZIONE	L01	ALTRI PRODOTTI
GENZIANA	L52	ALTRI PRODOTTI
GERMOGLI DI BAMBU'	L06	ALTRI PRODOTTI
GOJI	D95	ALTRI PRODOTTI
IPERICO	M05	ALTRI PRODOTTI
LATTUGHE\INDIVIE	D21	ALTRI PRODOTTI
LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	L54	ALTRI PRODOTTI
LINO	C91	ALTRI PRODOTTI
LIQUIRIZIA RADICE	L55	ALTRI PRODOTTI
LUPPOLO	H77	ALTRI PRODOTTI
MAGGIORANA	L57	ALTRI PRODOTTI
MALVA	L60	ALTRI PRODOTTI
MELISSA	L62	ALTRI PRODOTTI
MELISSA SEMI	L62	ALTRI PRODOTTI
	L63	
MENTA DOLCE		ALTRI PRODOTTI
MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	L64	ALTRI PRODOTTI
MENTA SEMI	L65	ALTRI PRODOTTI
MENTUCCIA	L66	ALTRI PRODOTTI
MIRTO	D37	ALTRI PRODOTTI
OLIVELLO SPINOSO	L96	ALTRI PRODOTTI
ORIGANO	L67	ALTRI PRODOTTI
ORTICA	L68	ALTRI PRODOTTI
ORTICOLE SOTTO SERRA	C95	ALTRI PRODOTTI
ORTICOLE SOTTO TUNNEL	D81	ALTRI PRODOTTI
PASCOLO	L98	ALTRI PRODOTTI
PASSIFLORA	L70	ALTRI PRODOTTI
PATATE COMUNI	C35	ALTRI PRODOTTI
PATATE DA SEME	H16	ALTRI PRODOTTI
PATATE DI PRIMIZIA	M60	ALTRI PRODOTTI
PIANTINE DA ORTO IBRIDE	H44	ALTRI PRODOTTI
PIANTINE DA ORTO STANDARD	H43	ALTRI PRODOTTI
PORRO	D27	ALTRI PRODOTTI
PRATO PASCOLO	M01	ALTRI PRODOTTI
PRATO POLIFITA (MQ)	L99	ALTRI PRODOTTI
PREZZEMOLO	C99	ALTRI PRODOTTI
PSILLIO	H42	ALTRI PRODOTTI
QUINOA	D94	ALTRI PRODOTTI
RADICCHIO	D28	ALTRI PRODOTTI
RAPA	D61	ALTRI PRODOTTI
RAVANELLO	D29	ALTRI PRODOTTI
ROSA CANINA	D39	ALTRI PRODOTTI
ROSMARINO	L75	ALTRI PRODOTTI
RUCOLA	L76	ALTRI PRODOTTI

SALVIA	L77	ALTRI PRODOTTI
SCALOGNO	D64	ALTRI PRODOTTI
SEDANO	D30	ALTRI PRODOTTI
SENAPE BIANCA	H41	ALTRI PRODOTTI
SPINACIO	C56	ALTRI PRODOTTI
SPINACIO DA INDUSTRIA	M40	ALTRI PRODOTTI
TAPPETO ERBOSO	H91	ALTRI PRODOTTI
TARASSACO RADICI	L84	ALTRI PRODOTTI
TIMO	L85	ALTRI PRODOTTI
TRIFOGLIO	H20	ALTRI PRODOTTI
VERBENA ODOROSA PARTE AEREA	M13	ALTRI PRODOTTI
VERBENA ODOROSA SOMMITA' FIORITE	M86	ALTRI PRODOTTI
VERBENA OFFICINALE PARTE AEREA	M14	ALTRI PRODOTTI
ZAFFERANO	H25	ALTRI PRODOTTI
ZAFFERANO BULBI	H34	ALTRI PRODOTTI
CARCIOFO	C27	CARCIOFI
CARCIOFO DA INDUSTRIA	M07	CARCIOFI
AVENA	C43	CEREALI MINORI
AVENA DA BIOMASSA	L17	CEREALI MINORI
AVENA DA SEME	L18	CEREALI MINORI
FARRO	D16	CEREALI MINORI
FARRO DA SEME	L44	CEREALI MINORI
FRUMENTO DA BIOMASSA	L48	CEREALI MINORI
FRUMENTO DURO	H10	CEREALI MINORI
FRUMENTO DURO DA SEME	H12	CEREALI MINORI
FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	H79	CEREALI MINORI
FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	L49	CEREALI MINORI
FRUMENTO TENERO	H11	CEREALI MINORI
FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	L50	CEREALI MINORI
FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	L51	CEREALI MINORI
FRUMENTO TENERO DA SEME	H13	CEREALI MINORI
GRANO SARACENO	H14	CEREALI MINORI
LOIETTO	H18	CEREALI MINORI
LOIETTO DA SEME	C92	CEREALI MINORI
MIGLIO	C93	CEREALI MINORI
ORZO	C29	CEREALI MINORI
ORZO DA BIOMASSA	L69	CEREALI MINORI
ORZO DA SEME	D60	CEREALI MINORI
ORZO DA SEME IBRIDO	M52	CEREALI MINORI
SEGALE	D31	CEREALI MINORI
SEGALE DA BIOMASSA	L79	CEREALI MINORI
SEGALE DA SEME	D65	CEREALI MINORI
TRITICALE	C49	CEREALI MINORI
TRITICALE DA BIOMASSA	L86	CEREALI MINORI
TRITICALE DA SEME	H40	CEREALI MINORI
TRITORDEUM	L87	CEREALI MINORI

CETRIOLI	D13	COCOMERI MELONI
	010	PEPERONI
000014500		COCOMERI MELONI
COCOMERO	C33	PEPERONI
		COCOMERI MELONI
COCOMERO MINI	M09	PEPERONI
		COCOMERI MELONI
FIORI DI ZUCCHINA	H27	PEPERONI
		COCOMERI MELONI
MELANZANE	C58	PEPERONI
		COCOMERI MELONI
MELONI	C34	PEPERONI
		COCOMERI MELONI
PEPERONCINO	H24	PEPERONI
		COCOMERI MELONI
PEPERONI	C22	PEPERONI
711004	522	COCOMERI MELONI
ZUCCA	D32	PEPERONI
ZUCCA ODNIANITALE	M61	COCOMERI MELONI
ZUCCA ORNAMENTALE	INIDI	PEPERONI COCOMERI MELONI
ZUCCHINA FIORE	D68	PEPERONI
ZOCCHINA FIORE	D00	COCOMERI MELONI
ZUCCHINE	C50	PEPERONI
ALBICOCCHE	C02	DRUPACEE
	M22	
ALBICOCCHE DA INDUSTRIA		DRUPACEE
ALBICOCCHE PRECOCI	L12	DRUPACEE
ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L90	DRUPACEE
ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO	104	DDUDACEE
ANTIBRINA ANTIGORGUE COTTO DETE ANTIGODANDINE	L91	DRUPACEE
ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D70	DRUPACEE
ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L92	DRUPACEE
CILIEGIE	C37	DRUPACEE
CILIEGIE DA INDUSTRIA	M19	DRUPACEE
CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D71	DRUPACEE
CILIEGIE SOTTO TUNNEL	D91	DRUPACEE
CILIEGIO ACIDO	L32	DRUPACEE
NETTARINE	C05	DRUPACEE
NETTARINE DA INDUSTRIA	M34	DRUPACEE
NETTARINE PRECOCI	C06	DRUPACEE
NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D78	DRUPACEE
NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D79	DRUPACEE
PESCHE	C09	DRUPACEE
	M24	
PESCHE DA INDUSTRIA		DRUPACEE
PESCHE PRECOCI	C10	DRUPACEE
PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D84	DRUPACEE
PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D85	DRUPACEE
SUSINE	C16	DRUPACEE
SUSINE PRECOCI	C17	DRUPACEE
SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D86	DRUPACEE

SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D87	DRUPACEE
ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	M31	FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M74	FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA POLPA VERDE	C01	FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D69	FRUTTICOLE VARIE
AVOCADO	H53	FRUTTICOLE VARIE
CACHI	C36	FRUTTICOLE VARIE
CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L93	FRUTTICOLE VARIE
CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L94	FRUTTICOLE VARIE
CASTAGNE	D33	FRUTTICOLE VARIE
FICHI	C44	FRUTTICOLE VARIE
FICO D'INDIA	C42	FRUTTICOLE VARIE
FRAGOLE	C38	FRUTTICOLE VARIE
FRAGOLE SOTTO SERRA	D92	FRUTTICOLE VARIE
FRAGOLE SOTTO SERRA FRAGOLE SOTTO TUNNEL	D74	FRUTTICOLE VARIE
FRAGOLINE DI BOSCO	M51	
	+	FRUTTICOLE VARIE
GELSO	D56	FRUTTICOLE VARIE
GIUGGIOLE	H36	FRUTTICOLE VARIE
LAMPONE	C52	FRUTTICOLE VARIE
LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H08	FRUTTICOLE VARIE
MANDORLE	C61	FRUTTICOLE VARIE
MANGO	L02	FRUTTICOLE VARIE
MELOGRANO	H35	FRUTTICOLE VARIE
MELOGRANO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M82	FRUTTICOLE VARIE
MIRTILLI SOTTO RETE	D77	FRUTTICOLE VARIE
MIRTILLO	C51	FRUTTICOLE VARIE
MORE	C66	FRUTTICOLE VARIE
NESPOLO DEL GIAPPONE	H09	FRUTTICOLE VARIE
NOCCIOLE	C59	FRUTTICOLE VARIE
NOCI	D38	FRUTTICOLE VARIE
PISTACCHIO	C57	FRUTTICOLE VARIE
RIBES	C62	FRUTTICOLE VARIE
UVA SPINA	D66	FRUTTICOLE VARIE
CECE DA SEME	M02	LEGUMINOSE
CECI	D12	LEGUMINOSE
CICERCHIA	D54	LEGUMINOSE
FAGIOLI DA INDUSTRIA	L39	LEGUMINOSE
FAGIOLI DA SEME	D98	LEGUMINOSE
FAGIOLI FRESCHI	C45	LEGUMINOSE
FAGIOLI SECCHI NANI	L40	LEGUMINOSE
FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	L41	LEGUMINOSE
FAGIOLINI	C47	LEGUMINOSE
FAGIOLINI DA INDUSTRIA	L42	LEGUMINOSE
FAGIOLINI DA SEME	L43	LEGUMINOSE
FAVA DA SEME	D97	LEGUMINOSE
FAVA FRESCA	D17	LEGUMINOSE

FAVA SECCA	L45	LEGUMINOSE
FAVINO	D18	LEGUMINOSE
FAVINO DA SEME	L46	LEGUMINOSE
LENTICCHIE	D22	LEGUMINOSE
LUPINELLA	H45	LEGUMINOSE
LUPINELLA DA SEME	L56	LEGUMINOSE
LUPINI	H17	LEGUMINOSE
PISELLI DA INDUSTRIA	M39	LEGUMINOSE
PISELLI FRESCHI	C46	LEGUMINOSE
PISELLI SECCHI	L72	LEGUMINOSE
PISELLO DA SEME	D47	LEGUMINOSE
PISELLO PROTEICO	C96	LEGUMINOSE
SULLA	H19	LEGUMINOSE
SULLA DA SEME	H89	LEGUMINOSE
VECCIA	L88	LEGUMINOSE
VECCIA DA SEME	L89	LEGUMINOSE
MAIS DA BIOMASSA	L58	MAIS
MAIS DA GRANELLA GENERICO	C03	MAIS
MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	M32	MAIS
MAIS DA INSILAGGIO	D23	MAIS
MAIS DA INSILAGGIO	C39	MAIS
MAIS DOLCE	D24	MAIS
PASTONE DI MAIS	L09	
SORGO	C30	MAIS MAIS
SORGO DA BIOMASSA	L82	MAIS
SORGO DA INSILAGGIO	L83	MAIS
SORGO DA INSILAGGIO SORGO DA SEME	H39	MAIS
OLIVE OLIO	C41	OLIVE
OLIVE OLIO OLIVE TAVOLA	C41	OLIVE
ANICE STELLATO DA SEME	H75 L10	ORTICOLE DA SEME ORTICOLE DA SEME
AGLIO DA SEME	+	
ANETO DA SEME	H38	ORTICOLE DA SEME
BARBABIETOLA DA ZUCCUEDO DA SEME	L08	ORTICOLE DA SEME
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	C67	ORTICOLE DA SEME
BASILICO DA SEME	H26	ORTICOLE DA SEME
BIETOLA DOSSA DA SEME	H88	ORTICOLE DA SEME
BIETOLA ROSSA DA SEME	D50	ORTICOLE DA SEME
BUNCHING ONION DA SEME	D96	ORTICOLE DA SEME
BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	M43	ORTICOLE DA SEME
CANAPA DA SEME	C84	ORTICOLE DA SEME
CARDO DA SEME	L25	ORTICOLE DA SEME
CAROTA DA SEME	D46	ORTICOLE DA SEME
CAROTA DA SEME IBRIDO	M44	ORTICOLE DA SEME
CAVOLFIORE DA SEME	D52	ORTICOLE DA SEME
CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO	M45	ORTICOLE DA SEME
CAVOLI DA SEME	C69	ORTICOLE DA SEME

CAVOLI DA SEME IBRIDO	M42	ORTICOLE DA SEME
CETRIOLI DA SEME	C70	ORTICOLE DA SEME
CIPOLLA DA SEME	C72	ORTICOLE DA SEME
CORIANDOLO DA SEME	C86	ORTICOLE DA SEME
CRESCIONE DA SEME	H76	ORTICOLE DA SEME
CRISANTEMO DA SEME	L07	ORTICOLE DA SEME
ERBA MAZZOLINA DA SEME	H96	ORTICOLE DA SEME
ERBA MEDICA DA SEME	C68	ORTICOLE DA SEME
FACELIA DA SEME	H97	ORTICOLE DA SEME
FESTUCA DA SEME	H95	ORTICOLE DA SEME
FINOCCHIO DA SEME	D51	ORTICOLE DA SEME
FINOCCHIO DA SEME IBRIDO	M47	ORTICOLE DA SEME
INDIVIA DA SEME	C73	ORTICOLE DA SEME
LATTUGHE DA SEME	C74	ORTICOLE DA SEME
LINO DA SEME	H28	ORTICOLE DA SEME
PORRO DA SEME	C75	ORTICOLE DA SEME
PORRO DA SEME IBRIDO	M48	ORTICOLE DA SEME
PREZZEMOLO DA SEME	D43	ORTICOLE DA SEME
RADICCHIO\CICORIA DA SEME	C71	ORTICOLE DA SEME
RADICCHIO\CICORIA DA SEME IBRIDO	M49	ORTICOLE DA SEME
RAPA DA SEME	C76	ORTICOLE DA SEME
RAVANELLO DA SEME	C77	ORTICOLE DA SEME
RUCOLA DA SEME	H29	ORTICOLE DA SEME
RUCOLA SELVATICA DA SEME IBRIDO	M41	ORTICOLE DA SEME
SCALOGNO DA SEME	L78	ORTICOLE DA SEME
SEDANO DA SEME	H56	ORTICOLE DA SEME
SPINACIO DA SEME	C78	ORTICOLE DA SEME
TRIFOGLIO DA SEME	D44	ORTICOLE DA SEME
ZUCCA DA SEME	C79	ORTICOLE DA SEME
ZUCCHINE DA SEME	D49	ORTICOLE DA SEME
ZUCCHINE DA SEME IBRIDO	M50	ORTICOLE DA SEME
MELE	C04	POMACEE
MELE CLUB	M17	POMACEE
MELE CLUB SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M80	POMACEE
MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M64	POMACEE
MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE E SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M65	POMACEE
MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	H52	POMACEE
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D76	POMACEE
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L95	POMACEE
PERE	C07	POMACEE
PERE PRECOCI	C08	POMACEE
PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D82	POMACEE
PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D83	POMACEE
POMODORO CONCENTRATO	C12	POMODORO
POMODORO DA TAVOLA	C12	DOMODODO
1	C13	POMODORO

POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	L05	POMODORO
RISO	C15	RISO
RISO CON DIRITTI RISERVATI	M25	RISO
RISO DA SEME	L73	RISO
RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	M28	RISO
RISO INDICA	D63	RISO
RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	M26	RISO
RISO INDICA DA SEME	L74	RISO
RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	M29	RISO
COLZA	C32	SOIA
COLZA DA BIOMASSA	L33	SOIA
COLZA DA SEME	D45	SOIA
COLZA DA SEME IBRIDO	M46	SOIA
GIRASOLE	C48	SOIA
GIRASOLE DA BIOMASSA	L53	SOIA
GIRASOLE DA BIOMASSA PIANTA	M04	SOIA
GIRASOLE DA SEME	D48	SOIA
SOIA	C31	SOIA
SOIA DA BIOMASSA	L80	SOIA
SOIA DA SEME	L81	SOIA
SOIA EDAMAME	D99	SOIA
TABACCO	C18	TABACCO
UVA DA TAVOLA	C19	UVA TAVOLA
UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	D89	UVA TAVOLA
UVA COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H85	UVA VINO
UVA DA VINO COMUNE	H82	UVA VINO
UVA DA VINO DOP	H80	UVA VINO
UVA DA VINO DOP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M85	UVA VINO
UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H83	UVA VINO
UVA DA VINO IGP	H81	UVA VINO
UVA DA VINO IGP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M84	UVA VINO
UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H84	UVA VINO
UVA DA VINO VARIETALE	H73	UVA VINO
UVA VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L03	UVA VINO
COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	D58	VIVAI / PIANTE
FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	M10	VIVAI / PIANTE
FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H51	VIVAI / PIANTE
FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H47	VIVAI / PIANTE
FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H49	VIVAI / PIANTE
NESTI DI VITI (barbatelle)	D57	VIVAI / PIANTE
NOCE PIANTE	D42	VIVAI / PIANTE
OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H50	VIVAI / PIANTE
OLIVO IN VASO	H93	VIVAI / PIANTE
OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H46	VIVAI / PIANTE
OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H48	VIVAI / PIANTE
ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H15	VIVAI / PIANTE

ORNAMENTALI SOTTO SERRA	C94	VIVAI / PIANTE
ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	D80	VIVAI / PIANTE
PIANTE DI VITI PORTAINNESTO	C11	VIVAI / PIANTE
PIANTE OFFICINALI	D26	VIVAI / PIANTE
PIANTINE DI NOCCIOLO	H87	VIVAI / PIANTE
	L71	•
PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI	+	VIVAL / PIANTE
PIOPPO	D41	VIVAL / PIANTE
SUGHERETE	H23	VIVAL / PIANTE
VIVAI DI FRUTTICOLE	H92	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	M55	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI – FICO	M53	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO	M58	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE	M54	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE – KAKI	M59	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DA OLIVO	C55	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	D67	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE FORESTALI	H37	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H31	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI		
ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	H69	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI		
ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H68	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	H70	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	H67	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI		
CADUCIFOGLIE	H64	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI	LICE	\/\\A1 / DIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI	H65	VIVAI / PIANTE
SEMPREVERDI	H63	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	H66	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	H57	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBOSTI VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	H58	VIVAI / PIANTE
	-	VIVAI / PIANTE
VIVAL DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	H60	•
VIVAL DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	H59	VIVAL / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	H61	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	H62	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	H30	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIOPPI	C65	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE	M81	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE	M56	VIVAI / PIANTE
VIVAI INDUSTRIALI	H71	VIVAI / PIANTE
VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	C21	VIVAI / PIANTE
VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	M57	VIVAI / PIANTE